



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Relazioni con gli enti locali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di approvare le disposizioni per l'attuazione della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 7, comma 9, L.R. 35/2013 (Disposizioni attuative per la costituzione delle Unioni montane);
Articolo 32, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (Unioni di comuni montani);
Articolo 6, L.R. 18/2008 (Funzioni conferite alle Comunità montane);
Legge 97/1994 (Disposizioni per le zone montane).

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della L.R. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), la Giunta regionale adotta ogni disposizione necessaria a dare attuazione alla legge regionale medesima, con particolare riferimento all'approvazione degli statuti e al contenimento della spesa.

Per addivenire alla costituzione delle Unioni montane con contestuale soppressione delle Comunità montane, come previsto dalla citata legge regionale, è necessario fornire agli enti locali interessati indicazioni specifiche sul procedimento di costituzione delle Unioni montane e sull'interpretazione di alcune disposizioni della legge regionale.

Le Unioni montane rappresentano una particolare tipologia di Unioni di Comuni, istituita con la L.R. 35/2013, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e per l'esercizio delle funzioni conferite alle Comunità montane, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, al quale fa espresso rinvio l'articolo 2, comma 2, della L.R. 35/2013.

Considerato altresì che la legge regionale non disciplina nel dettaglio alcuni passaggi del procedimento di elezione degli organi delle Unioni montane, è apparsa necessaria l'adozione di specifiche disposizioni attuative relative alla fase di prima applicazione della legge regionale stessa.

La L.R. 35/2013, istitutiva delle Unioni montane, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 90 del 21 novembre 2013 ed essendo dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero il 22 novembre 2013.

Da tale giorno decorrono pertanto i vari termini previsti dalla legge regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema della presente deliberazione, adottato con DGR n. 227 del 10/3/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone di approvare le disposizioni per l'attuazione della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), contenute nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il responsabile del procedimento
(Claudio Piermattei)
Claudio Piermattei

VISTO
Il dirigente della Posizione di funzione
Relazioni con gli enti locali
(Paolo Londrillo)
Paolo Londrillo

PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale
(Mario Beccchetti)
Mario Beccchetti

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Elisa Moroni)
Elisa Moroni

h
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 35/2013 (NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI)

PREMESSA

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della L.R. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), ogni disposizione necessaria a dare attuazione alla predetta legge regionale, con particolare riferimento all'approvazione degli statuti e al contenimento della spesa.

Si indicano di seguito gli adempimenti da svolgere ai fini dell'istituzione delle Unioni montane, in base alla L.R. 35/2013.

1) RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI PRESSO LE COMUNITA' MONTANE

Secondo l'articolo 5, comma 8, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, ovvero entro il 22 marzo 2014, i presidenti delle Comunità montane in carica provvedono a effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Come avvenuto in occasione del riordino di cui alla L.R. 18/2008, la ricognizione deve fotografare la situazione patrimoniale e finanziaria della Comunità montana alla data di adozione del provvedimento stesso.

Qualora nel periodo intercorrente tra la data della ricognizione e la data di effettiva soppressione della Comunità montana (31 dicembre 2014), ai sensi dell'articolo 5, comma 9, intervengano variazioni significative della situazione, è necessario approvare una relazione integrativa.

Quanto al contenuto della ricognizione, essa deve evidenziare:

1) i beni immobili di proprietà dell'ente: per ciascuno di tali beni va fatta una descrizione sulla base dei dati rinvenibili nell'inventario. Se disponibili, vanno citati gli estremi degli atti di acquisto ovvero di provenienza (ad esempio: da successione a precedente Comunità montana soppressa); la presenza di eventuali vincoli di destinazione determinati dalla fonte di copertura finanziaria; la presenza di eventuali contratti di locazione, di cessione dei diritti di superficie, di comodato o di altri atti di concessione; la presenza di eventuali servitù gravanti sui beni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) i beni immobili detenuti ad altro titolo dalla Comunità montana (es: beni concessi in comodato alla Comunità montana);

3) i beni mobili di proprietà della Comunità montana: per ciascuno di tali beni va fatta una descrizione sulla base dei dati rinvenibili nell'inventario;

4) le partecipazioni azionarie e associative: vanno indicate le società, i consorzi, le fondazioni e gli altri organismi cui la Comunità montana partecipa, il numero delle azioni o quote, il valore nominale effettivo o stimato e il valore complessivo;

5) i mutui e i prestiti: per ciascun mutuo o prestito va riportato l'istituto creditizio presso il quale lo stesso risulta acceso, la destinazione delle risorse, l'importo originario del mutuo o del debito, la quota del debito a carico dell'ente, l'eventuale copertura con il fondo investimenti statale, il tasso di interesse, la data di inizio e fine dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota di interessi che concorrono a formare la rata annuale, il debito residuo alla data di predisposizione del piano. Vanno indicate le eventuali rate ancora da liquidare;

6) il personale in servizio: dovrà essere riportato, in una tabella, il personale in servizio presso la Comunità montana alla data di approvazione del provvedimento ricognitivo, con specificazione, per ciascun dipendente o collaboratore, della categoria giuridica, della posizione economica, del profilo di inquadramento, della tipologia contrattuale (lavoro subordinato, collaborazioni, tempo indeterminato, o tempo determinato, part-time), della data di assunzione presso la Comunità montana, della eventuale percentuale di part-time, della retribuzione annua lorda e, per i dirigenti e i titolari delle posizioni organizzative, degli importi delle indennità di posizione;

7) i contenziosi: in tale sezione occorre evidenziare i contenziosi legali in essere attivi e passivi, giudiziali ed extragiudiziari, nei quali la Comunità montana è parte. Per ciascun procedimento pendente si suggerisce di indicare: tipologia, parti in causa, descrizione sommaria del contenzioso, autorità giudiziaria competente, estremi identificativi della causa. Dovranno essere altresì considerati i procedimenti per i quali sia già pervenuta una sentenza ma per i quali non siano ancora conclusi i termini per il ricorso al grado di giudizio successivo, ovvero per l'ottemperanza o il pagamento;

8) la tabella riepilogativa delle gestioni associate: vanno prese in considerazione le funzioni, i servizi, le attività e i rapporti in capo alla Comunità montana di gestioni associate di funzioni e servizi comunali. Dovranno essere prese in considerazione tutte le gestioni associate attive e in essere;

L'atto di ricognizione e le eventuali integrazioni sono inviate alla Regione ai seguenti indirizzi e-mail: funzione.entilocali@regione.marche.it; regione.marche.entilocali@emarche.it (pec).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL'UNIONE MONTANA

L'articolo 5, comma 1, prevede che i Comuni interessati possano aderire a un'Unione montana non prima del 31 maggio 2014 e non oltre il 31 ottobre 2014.

Lo stesso articolo 5, comma 1, prevede che con l'adesione ciascun Comune approvi contestualmente lo statuto dell'Unione, la cui proposta deve essere previamente predisposta dalla Comunità montana.

La proposta di statuto della Comunità montana deve tenere conto delle proposte dei Comuni che sono chiamati ad approvare lo statuto e tendere alla composizione di eventuali divergenze sui contenuti del medesimo statuto.

Nella proposta di statuto debbono essere altresì individuati i Comuni interessati all'adesione, tenendo conto delle indicazioni preventivamente fornite dai Comuni stessi alla Comunità montana.

Al fine della predisposizione della proposta di statuto, secondo quanto previsto dalle predette norme, occorre quindi che ciascuna Comunità montana richieda prima del 31 maggio 2014 ai Comuni dell'ambito territoriale di appartenenza (articolo 5, comma 1; articolo 2, comma 1), e agli altri Comuni che risultano potenzialmente interessati all'adesione ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, una preliminare dichiarazione di adesione, corredata da eventuali indicazioni di cui tenere conto nella formulazione della proposta, o di eventuale recesso ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 6.

In tal modo sarà anche possibile redigere una proposta di statuto adeguata alla prevista compagine associativa di ciascuna Unione montana.

Dato che la legge regionale stabilisce che l'adesione dei Comuni possa effettuarsi non prima del 31 maggio 2014, senza stabilire quindi un termine fisso iniziale, si può ritenere che la proposta di statuto possa essere trasmessa ai Comuni anche in una data successiva al 31 maggio 2014, ma in ogni caso in un tempo congruo per consentire ai Consigli comunali di esaminare e approvare la proposta di statuto entro il termine del 31 ottobre 2014.

Gli statuti delle Unioni montane recepiscono le disposizioni contenute nella normativa statale regionale di riferimento, nonché le disposizioni della L.R. 35/2013 di seguito riportate.

- L'Unione montana può esercitare, mediante convenzione, le proprie funzioni in forma associata assieme ad altre Unioni montane (articolo 3, comma 3);
- L'Unione montana può stipulare convenzioni con i Comuni esterni all'Unione stessa, per l'esercizio associato di funzioni e di servizi (articolo 3, comma 4);
- L'Unione montana può stipulare convenzioni con il Consorzio di bonifica, per gestire in modo coordinato le funzioni ed i servizi di rispettiva competenza (articolo 3, comma 5). Tale disposizione prevede la possibilità di condividere professionalità in grado di collaborare sia con l'Unione monta-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

na sia con il Consorzio di bonifica per l'esercizio delle rispettive funzioni, con riduzione delle spese per gli enti;

- L'Unione può deliberare di fondersi con altre Unioni montane (articolo 4, comma 2). Tale norma non prevede alcun intervento della Regione, ma la partecipazione della Regione al procedimento di fusione è necessaria ai fini del coordinamento nell'esercizio delle funzioni regionali conferite alle Unioni montane;
- L'Unione montana applica le norme e i regolamenti riferiti alla Comunità montana fino alla data di entrata in vigore dei specifici regolamenti dell'Unione (articolo 7, comma 4). Tale disposizione è finalizzata a garantire la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni conferite dai Comuni e delle funzioni conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunità montane, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 35/2013.

La struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali fornisce in ogni caso il proprio supporto tecnico all'UNCEM Marche e alle Comunità montane, ai fini della predisposizione delle proposte di Statuto.

3) ADESIONE DEI COMUNI ALL'UNIONE MONTANA E RECESSO

Ad avvenuta trasmissione della proposta di statuto ed entro il termine perentorio del 31 ottobre 2014, i Comuni appartenenti alla Comunità montana possono deliberare la loro adesione all'Unione montana approvando contestualmente lo statuto (articolo 5, comma 1).

Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2014 e con le stesse modalità, previa decisione favorevole del Consiglio della Comunità montana, è consentita l'adesione di Comuni confinanti con il territorio dell'Unione montana da costituire, che abbiano i requisiti previsti dall'art.5, comma 4.

E' inoltre possibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, l'adesione all'Unione montana dei Comuni appartenenti a una Comunità montana confinante, previa intesa con le Comunità montane interessate.

Nel caso di mancanza dell'intesa con le Comunità montane per il passaggio del Comune all'Unione montana corrispondente all'ambito della Comunità montana confinante, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi regionali. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, quindi, la richiesta di adesione dei Comuni interessati non potrà avere seguito.

La mancata adozione della delibera di adesione da parte dei Comuni appartenenti alla Comunità montana nel termine previsto del 31 ottobre 2014 equivale al recesso (articolo 5, comma 2).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) COSTITUZIONE DELL'UNIONE MONTANA

L'Unione montana si intende validamente costituita fra i Comuni che hanno approvato lo statuto entro il 31 ottobre 2014, anche nel caso di mancata approvazione dello statuto da parte di uno o più Comuni indicati nella proposta come interessati all'adesione.

L'Unione montana è costituita a condizione che :

- abbia aderito all'Unione almeno la metà dei Comuni ricompresi negli ambiti originari della Comunità montana (articolo 5, comma 9, lettera a);
- sia assicurata la prevalenza del numero dei Comuni montani e parzialmente montani rispetto al numero dei Comuni non montani (articolo 5, comma 9, lettera b);
- sia eletto il Presidente dell'Unione montana entro il 31 dicembre 2014 (articolo 5, comma 9).

Le Unioni montane sono costituite con decorrenza 1 gennaio 2015.

Nei confronti dei Comuni che hanno deciso di non aderire all'Unione montana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Comunità montana avvia il procedimento relativo all'approvazione della disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso (articolo 5, comma 3), la Comunità montana segnala tale circostanza alla Giunta regionale e precisamente alla struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali, che promuove in via preliminare un approfondimento finalizzato al raggiungimento di intese e in difetto di accordi provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3, previa diffida, alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso.

5) PRIMA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA

Entro il 31 dicembre 2014 i Comuni provvedono all'elezione del Presidente ai fini della costituzione dell'Unione montana (articolo 5, comma 9).

Allo scopo si osservano le seguenti disposizioni.

Il Presidente della Comunità montana, verificate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettere a) e b), convoca i Sindaci per l'elezione del Presidente dell'Unione montana presso la sede della Comunità montana o presso la sede di uno dei Comuni che ne fanno parte, dando un preavviso di almeno 10 giorni.

q
y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'atto di convocazione è trasmesso ai Comuni aderenti all'Unione montana ed è pubblicato nell'albo pretorio della Comunità montana.

L'atto di convocazione indica quale punto all'ordine del giorno l'elezione del Presidente dell'Unione montana.

I Sindaci convocati possono farsi sostituire dai Vice Sindaci o da Assessori muniti di delega scritta, in caso di impedimento a partecipare.

La seduta è pubblica ed è presieduta dal Presidente della Comunità montana o dal Vice Presidente della Comunità montana, in caso di impedimento del Presidente.

Il Presidente della Comunità montana dichiara aperta la seduta, dà atto delle eventuali candidature che sono pervenute, mediante mozione programmatica contenente il nome del candidato Presidente.

La mozione è sottoscritta da almeno cinque Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati.

Il Presidente, all'inizio della seduta, dà atto ai presenti di ogni candidatura presentata, modificata o ritirata.

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, ammettendo gli interventi e le repliche degli intervenuti iscritti a parlare per un tempo massimo prestabilito per ciascun intervento.

Fino al momento della chiusura della discussione, possono essere presentate, modificate e ritirate le mozioni.

Terminata la discussione, il Presidente della seduta dà atto delle candidature presentate e ammesse alla votazione e pone in votazione la proposta di effettuare l'elezione sulla scorta di votazione a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

Infine pone in votazione ciascuna candidatura, seguendo l'ordine cronologico della presentazione ovvero del maggior numero di firme apposte su ciascuna mozione programmatica.

Non è consentito votare per più di una mozione.

Nel caso di parità di voti, la votazione è ripetuta nel corso della medesima seduta ed eventualmente in successive sedute, convocate entro e non oltre il 31 dicembre 2014, fino all'ottenimento della maggioranza relativa da parte di un candidato.

Il Presidente dell'Unione montana è eletto nella persona del candidato indicato nella mozione che ottiene il maggior numero di voti dei Sindaci e dei loro delegati presenti.

q
✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Presidente della Comunità montana, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 9, della L.R. 35/2013 per la costituzione dell'Unione montana, proclama l'elezione del Presidente dell'Unione montana e la costituzione dell'Unione montana, con decorrenza 1° gennaio 2015.

6) RAPPORTI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L'articolo 4, comma 3, pone il divieto, per i Comuni appartenenti alle Unioni montane, di aderire ad altre Unioni di comuni. Tale divieto recepisce il più generale divieto di appartenere a più di un'Unione di comuni, che è previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel rispetto di tali principi, l'articolo 5, comma 6, della legge regionale prevede che i Comuni appartenenti contemporaneamente a un'Unione di comuni e a una Comunità montana deliberano sul recesso dall'Unione di comuni o dalla Comunità montana, entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014, approvando lo statuto dell'Unione montana e recedendo dall'Unione di Comuni, ovvero confermando l'adesione all'Unione di Comuni e non aderendo all'Unione montana.

I Comuni che aderiscono all'Unione stessa possono conferire le proprie funzioni all'Unione montana o esercitare le funzioni in forma associata mediante l'istituto della convenzione (articolo 30, d.lgs 267/2000). Nel caso di ricorso alla convenzione, i Comuni sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 14, comma 31 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dal 1° gennaio 2015, l'Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla Comunità montana e in particolare nell' intestazione dei diritti di proprietà, reali o di possesso di tutti i beni della Comunità montana, che è contestualmente soppressa (art. 5, comma 11).

Dalla stessa data, l'Unione montana esercita le funzioni conferite dalla Regione alla Comunità montana, anche nel territorio dei Comuni che hanno esercitato il recesso (articolo 5, comma 7) ed esercita le funzioni già conferite alle Comunità montane dai Comuni aderenti all'Unione montana.

Il personale della Comunità montana soppressa, compreso quello con contratto non a tempo indeterminato, è trasferito all'Unione montana, con decorrenza contestuale, dal 1° gennaio 2015, per effetto delle menzionate disposizioni legislative.

Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

Entro il 30 aprile 2015, le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva (articolo 5, comma 13).

a
y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le Unioni montane utilizzano esclusivamente il personale trasferito dalle Comunità montane e, solo in carenza di dotazione organica, quello assegnato dagli enti partecipanti (articolo 5, comma 14).

Per quanto concerne il servizio di tesoreria e il revisore dei conti, nel caso di rapporti giuridici in corso e non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2015, l'Unione montana può confermare le convenzioni e gli incarichi fino alla data della loro naturale scadenza, con apposito provvedimento.

Analogamente, l'Unione montana procede alla conferma o alla disdetta dei contratti in corso di esecuzione stipulati dalla Comunità montana.

l
v